



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS

FISCALITÀ INTERNAZIONALE | FOCUS UPDATE

# REGIME OPZIONALE CFC | PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

aprile 2026

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e non di fornire una consulenza legale specifica. Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una sintesi preliminare delle novità di periodo. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa Newsletter e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo International Partners agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

## PREMESSA

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 106520 del 31 marzo 2026 sostituisce integralmente il Provvedimento n. 213637/2024 e ridefinisce le modalità operative dell'opzione prevista dall'art. 167, comma 4-ter, del TUIR per le *Controlled Foreign Companies* (CFC). Le novità più rilevanti riguardano: (i) la riqualificazione dell'opzione da «imposta sostitutiva» a «modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva»; (ii) la piena imponibilità dei dividendi distribuiti dalle controllate, tassati secondo le regole ordinarie degli artt. 47 e 89 TUIR (con conseguente spettanza del credito per imposte estere); (iii) l'obbligo di rideterminazione del reddito 2024 per chi aveva escluso gli utili dall'imponibile, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il provvedimento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2024 (soggetti «solari»).

Il presente Focus Update esamina le principali novità introdotte dal

Provvedimento, con attenzione ai profili operativi e alle azioni da intraprendere.

### 1. Contesto normativo e ratio dell'intervento

L'art. 167, comma 4-ter, del TUIR – introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (Riforma fiscale internazionale) – ha previsto un regime opzionale volto a semplificare gli oneri connessi alla verifica del livello di tassazione effettiva (*Effective Tax Rate* – ETR) delle imprese estere controllate, il cui mancato superamento della soglia del 15% comporta l'applicazione della disciplina CFC.

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (conv. L. 30 luglio 2025, n. 108) ha modificato la norma primaria, trasformando l'opzione da meccanismo che prescindeva dalla verifica dell'ETR (imposta sostitutiva «alternativa» al test) in uno strumento che consente di considerare *ex lege* soddisfatto l'ETR test mediante il versamento di un importo pari al 15% dell'utile contabile netto. La modifica, in apparenza formale, ha effetti sostanziali rilevanti, in particolare sul trattamento degli utili distribuiti (v. *infra*, par. 7).

## 2. La nuova nozione di «opzione»

Il punto 2, n. 5, del Provvedimento definisce l'opzione come la «*facoltà prevista dal comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR di adottare una modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva della controllata, mediante il versamento di un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio*».

Rispetto al previgente Provvedimento n. 213637/2024, che qualificava l'opzione come facoltà di applicare un'«imposta sostitutiva» del 15% «a prescindere dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera», la differenza è radicale: il prelievo del 15% non è più un'imposta sostitutiva che chiude ogni rapporto tributario, bensì un versamento che soddisfa l'ETR test e, di conseguenza, non preclude la tassazione ordinaria dei dividendi al momento della distribuzione.

## 3. Ambito di applicazione

L'opzione può essere esercitata dal soggetto controllante (persone fisiche, soggetti IRES e

stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) nei confronti di **tutte** le controllate che soddisfano **congiuntamente** le seguenti condizioni (punto 3.1):

(a) **Passive income test:** i proventi classificabili come *passive income* (art. 167, comma 4, lett. b, TUIR) devono superare un terzo dei proventi complessivi della controllata;

(b) **Bilancio certificato:** la controllata deve redigere bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti siano utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

**Profilo critico:** qualora anche una sola controllata, pur integrando il *passive income test*, non soddisfi il requisito del bilancio certificato, l'opzione **non è esercitabile** per nessuna controllata del gruppo (punto 3.2). Si tratta di una condizione «bloccante» di particolare rigidità, che impone una verifica

preventiva su tutte le entità del perimetro CFC.

#### 4. Esercizio, durata e revoca dell'opzione

L'opzione è esercitata nel **quadro FC** della dichiarazione dei redditi, con efficacia dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (punto 4.1). In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti, l'opzione spetta al controllante di ultimo livello (punto 4.2).

La durata è **triennale e irrevocabile**; al termine del triennio si rinnova tacitamente salvo revoca (punto 4.3). La revoca va comunicata nel quadro FC della dichiarazione relativa al quarto periodo d'imposta successivo all'esercizio o rinnovo dell'opzione (punto 4.5).

L'opzione coinvolge automaticamente, senza necessità di nuova opzione, anche le controllate acquisite nel periodo di vigenza, purché soddisfino il *passive income test* e il requisito del bilancio certificato (punto 4.4).

**Clausola di salvaguardia transitoria:** l'opzione già esercitata ai sensi del Provvedimento n. 213637/2024 si considera validamente esercitata anche ai fini del nuovo regime e resta irrevocabile fino alla scadenza del triennio originario (punto 4.6).

#### 5. Cessazione dell'efficacia

L'efficacia cessa, anche prima dello spirare del triennio, in relazione alla **singola controllata** in caso di (punto 5.1): (a) perdita del controllo ex art. 167, commi 2 e 3, TUIR; (b) venir meno dei requisiti della *branch exemption* per le stabili organizzazioni.

L'opzione cessa invece per **tutte le controllate** quando viene meno il requisito del bilancio certificato anche di una sola di esse (punto 5.2): coerentemente con il meccanismo «bloccante» di cui al punto 3.2, il difetto sopravvenuto ha effetto di sistema.

#### 6. Determinazione dell'utile contabile netto e versamento

L'utile contabile netto è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del

**bilancio consolidato** (o, in mancanza, del bilancio d'esercizio), **senza considerare** (punto 6.1): le rettifiche di consolidamento; le svalutazioni degli attivi; gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

Rispetto al previgente Provvedimento, la novità è l'espressa inclusione degli **accantonamenti ai fondi per oneri futuri** tra le poste da sterilizzare, in linea con la modifica apportata dal D.L. 84/2025 alla norma primaria. Resta invece privo di regolamentazione il trattamento dei ripristini di valore e degli utilizzi dei fondi: una lacuna che può generare asimmetrie in sede applicativa.

Il versamento del 15% è proporzionato alla **quota di partecipazione agli utili** direttamente o indirettamente spettante al controllante (punto 6.2), è **indeducibile** ai fini IRES e IRAP (punto 6.5), e va effettuato nei termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi (punto 6.6). Per ciascuna controllata deve essere compilato un apposito rigo del quadro RM (punto 6.4).

## 7. Il nuovo regime degli utili distribuiti: la novità di maggior impatto

Questa è la modifica di gran lunga più rilevante sotto il profilo operativo. Il punto 7.1 stabilisce che gli utili distribuiti dalle controllate estere e maturati nel triennio di vigenza dell'opzione si considerano provenienti da Stati o territori **diversi** da quelli a fiscalità privilegiata (art. 167, comma 4, lett. a, TUIR) e sono assoggettati a imposizione ai sensi degli **artt. 47 e 89 del TUIR**.

Il cambio di paradigma è netto rispetto al previgente regime:

**Regime previgente** (Prov. 213637/2024):

l'utile contabile netto assoggettato all'imposta sostitutiva era integralmente escluso dal reddito del soggetto controllante in sede di distribuzione (nessuna ulteriore tassazione, nessun credito per imposte estere).

**Nuovo regime** (Prov. 106520/2026):

l'utile distribuito ha natura di **utile non privilegiato** ed è tassato secondo le regole ordinarie. Per le società di capitali

controllanti, la tassazione opera nel limite del 5% dell'ammontare del dividendo (art. 89 TUIR). Spetta il credito per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR, nei limiti di cui al comma 10 (punto 7.4).

**Impatto pratico:** il costo complessivo dell'opzione non si limita più al 15% sull'utile contabile netto, ma comprende anche la tassazione del dividendo in capo al socio residente. Il beneficio dell'opzione è dunque circoscritto alla semplificazione dell'ETR test e all'evitamento della tassazione per trasparenza integrale, ma il dividendo torna imponibile: un aspetto che richiede un aggiornamento delle analisi di convenienza già effettuate sotto il regime previgente.

## 8. Regime transitorio: rideterminazione per il 2024

Il punto 7.2 impone ai contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta 2024, hanno escluso gli utili contabili netti dall'imponibile – in applicazione del punto 6.1 del Provvedimento 213637/2024 – di **rideterminare il reddito imponibile** con

conseguente liquidazione delle maggiori imposte dovute.

A tutela dell'affidamento legittimo, il punto 7.3 esclude l'applicazione di **sanzioni e interessi** per chi si è attenuto alle indicazioni del previgente Provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

L'Agenzia adotta quindi una visione unitaria dell'opzione esercitata, il cui fondamento giuridico risiede nell'efficacia retroattiva che l'art. 4 del D.L. 84/2025 ha attribuito alla modifica del comma 4-ter, operante dal periodo d'imposta 2024. La retroattività è mitigata – ma non eliminata – dalla disapplicazione del regime sanzionatorio.

## 9. Monitoraggio dei valori fiscali

Il Provvedimento abbandona l'automatica sospensione del monitoraggio che caratterizzava il regime previgente. Il punto 8.1 prevede che, laddove il controllante non abbia tracciato i valori fiscali durante la vigenza dell'opzione, potrà optare per il

ripristino del monitoraggio alla revoca o cessazione: in tal caso, i valori di partenza saranno pari a zero e le perdite fiscali estere maturate ante-opzione non saranno considerabili.

Qualora il controllante intenda preservare la possibilità di utilizzare perdite virtuali residue, eccedenze di interessi e/o di ROL e valori fiscali aggiornati in sede di eventuale tassazione per trasparenza successiva, è **comunque tenuto al monitoraggio** durante tutta la vigenza dell'opzione (punto 8.2). In sostanza, la semplificazione derivante dall'opzione riguarda solo il calcolo dell'ETR, non gli obblighi di tracciamento – un elemento da valutare attentamente in sede di analisi costi-benefici.

## 10. Indicazioni operative

**Valutazione di convenienza:** occorre aggiornare le analisi già effettuate sotto il previgente regime, tenendo conto che il costo dell'opzione include ora anche la tassazione ordinaria del dividendo in capo al socio residente (5% per soggetti IRES, regime

ordinario per persone fisiche). Il confronto va operato con l'alternativa della tassazione per trasparenza integrale (determinazione analitica dell'ETR e tassazione del reddito CFC).

**Verifica del perimetro:** il requisito del bilancio certificato ha natura «bloccante»: l'inosservanza anche da parte di una sola controllata (che integri il *passive income test*) impedisce l'esercizio dell'opzione per tutte e, se sopravvenuta, ne determina la cessazione. È quindi essenziale un monitoraggio costante di tutte le entità del perimetro.

**Adempimenti per il 2024:** i contribuenti che hanno esercitato l'opzione ed escluso integralmente gli utili dall'imponibile 2024 devono procedere alla rideterminazione del reddito. Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione per il 2024 potrebbe essere già scaduto o in prossimità di scadenza: è opportuno verificare con urgenza la necessità di integrativa.

**Monitoraggio valori fiscali:** valutare attentamente se mantenere il tracciamento

dei valori fiscali durante la vigenza dell'opzione, considerando che la mancata tracciatura comporta l'azzeramento dei valori di partenza e la perdita delle perdite fiscali pregresse al momento della cessazione o revoca.

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, anche ai fini di una più compiuta disamina delle novità descritte nel presente Focus Update.

## IL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio è classificato nelle principali guide professionali internazionali del settore (Legal 500, Chambers and Partners, ITR World Tax) quale realtà avente una forte reputazione nell'assistenza ai Private clients, Investitori e Gruppi societari multinazionali.

Attraverso specifici Focus Teams, svolgiamo una costante attività di ricerca negli ambiti **Wealth, Law, Tax, Finance**, collaborando con Università, Istituti di ricerca, Think Tank e Focus Panel con pubblicazioni, eventi e un ruolo attivo in Italia, Regno Unito e nei vari Paesi dove abbiamo le nostre sedi o Desk Internazionali.

Siamo organizzati come **one Firm** che opera all'interno di specifiche giurisdizioni, il che ci rende quale scelta naturale per attività di consulenza a carattere cross-border, dove combiniamo la nostra esperienza di consulenza ai clienti con le nostre qualifiche professionali di *avvocati, solicitors, barristers, tax attorneys, commercialisti, chartered accountants and wealth planners*.

Indipendenti, Internazionali, Multidisciplinari


Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web: [www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net)

## I NOSTRI DIPARTIMENTI

La struttura dello Studio si articola in dipartimenti specialistici che operano in modo integrato, con competenze giuridiche e fiscali trasversali alle diverse giurisdizioni. Ogni dipartimento combina esperienza internazionale, approccio multidisciplinare e capacità di supportare clienti privati, imprese e gruppi multinazionali in scenari complessi, garantendo continuità, qualità e visione globale.

I nostri dipartimenti:

- **Pianificazione Patrimoniale & Governance** / Wealth Planning & Governance
- **Operazioni Straordinarie & Transaction Services**/ Extraordinary Transactions
- **Clienti Internazionali** / International Clients
- **Legale Contrattuale e Societario** / Corporate & Commercial
- **Consulenza Tributaria e Contenzioso** / Tax Advisory, Compliance & Litigation
- **Contenzioso Legale** / Litigation
- **Adempimenti Amministrativi e Tributari**/ **Business & Compliance**
- **Service & Solutions**



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street  
 SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294  
 ABU DHABI Level 12, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island

